

Articolo 1. Preambolo

Articolo 1.1. Il Codice Etico esprime l'insieme dei principi che regolano eticamente i rapporti dei soci e degli organi dell'AID, al fine di vincolare i comportamenti dei singoli al rispetto dei valori etici dell'Associazione.

Articolo 1.2. L'appartenenza all'AID implica l'accettazione dello statuto dell'Associazione, dei suoi regolamenti e del Codice Etico.

Articolo 1.3. Il Codice Etico dell'AID viene suddiviso in tre parti: la prima indica i principi generali che ispirano la missione dell'Associazione; la seconda stabilisce le regole di condotta, distinguendole per tipologie di destinatari; la terza definisce i sistemi e le modalità di controllo nonché il regime sanzionatorio in caso di violazione delle regole etiche.

Articolo 1.4. I destinatari del Codice Etico sono i soci e tutte le cariche elettive. I soggetti esterni all'Associazione che hanno rapporti con l'AID (ad esempio i dipendenti, i fornitori, i collaboratori esterni di AID), dovranno sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza del presente Codice Etico.

PRINCIPI

Articolo 2. Oggetto e scopo

Articolo 2.1. La regolamentazione del Codice Etico ha lo scopo di promuovere, realizzare e tutelare la correttezza dell'operato dell'Associazione e la migliore considerazione di cui essa deve godere all'interno e all'esterno dell'associazione.

Articolo 3. Principio di eticità

Articolo 3.1. Tutti i soci dell'AID e tutti i soggetti con i quali essa ha rapporti, sono impegnati all'osservanza delle leggi vigenti e ad operare secondo i principi etici di correttezza e trasparenza.

Articolo 3.2. I soci e coloro che entrano comunque in rapporti con l'AID dovranno essere consapevoli che nel reperimento delle necessarie risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, si dovrà agire nell'interesse esclusivo dell'AID, e il rispetto degli scopi perseguiti dal soggetto finanziatore dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art. 5.1.

Articolo 4. Principio di diligenza

Articolo 4.1. I soci dell'AID, nello svolgimento delle attività sociali, devono impegnarsi affinché le loro azioni salvaguardino l'immagine ed il buon nome della Associazione.

Articolo 4.2. I soci dell'AID si impegnano al rispetto del regolamento interno riguardo l'utilizzo del logo e la concessione dei patrocini.

Articolo 5. Principi di indipendenza scientifica dell'Associazione

Articolo 5.1. I soci si impegnano a non ricevere direttamente, né a far pervenire all'AID, contributi e finanziamenti che, per le finalità sociali e/o economiche perseguite dall'attività del donatore e/o dalla natura della erogazione, potrebbero pregiudicare l'indipendenza e le finalità dell'Associazione.

Articolo 5.2. L'Associazione, nell'ambito delle proprie funzioni statutarie, non potrà né dovrà subire dai finanziatori condizionamenti di nessun tipo, anche in riferimento all'elaborazione scientifica e culturale dei propri progetti ed a tutte le attività ad essi conseguenti,

impegnandosi a perseguire un efficace ed eticamente corretto uso delle risorse umane e finanziarie.

Articolo 5.3. I risultati delle attività poste in essere attraverso l'utilizzo delle risorse dell'Associazione devono esser trasparenti e resi noti.

NORME DI CONDOTTA

Sezione I NORME GENERALI

Articolo 6. Dovere di indipendenza politica.

Articolo 6.1. Ogni socio che ricopre o si candida a ricoprire cariche sociali in seno all'Associazione non può perseguire interessi e/o vantaggi personali propri o di terzi di tipo economico e/o politico.

Articolo 7. Dovere di evitare incompatibilità

Articolo 7.1. È incompatibile con le cariche sociali in seno all'AID chiunque risulti fornitore dell'Associazione o lavori per conto terzi come fornitore dell'Associazione.

Articolo 7.2. I soci dell'AID che intendano ricoprire cariche sociali devono dichiarare, al momento della richiesta di candidatura, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità stabilite dall'art. 7.1 e di impegnarsi comunque ad evitarle.

Articolo 7.3. Ove anche una delle siffatte situazioni di incompatibilità emerga nel periodo in cui si ricoprano cariche sociali in seno all'AID, chi si trovi in situazione di incompatibilità deve comunicarlo al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la situazione di incompatibilità non sia rimossa entro trenta giorni dalla comunicazione o dal momento in cui il Consiglio Direttivo comunque la rilevi, chi ricopre cariche sociali deve dimettersi.

Articolo 8. Indipendenza delle cariche sociali

Articolo 8.1. Coloro che ricoprano cariche sociali e che abbiano o vogliano avere rapporti economici e/o di lavoro con soggetti terzi nell'ambito dell'oggetto statutario, devono comunicarlo al Comitato Etico fornendo le informazioni rilevanti circa la loro attività in maniera da permettere la rilevazione di un'eventuale non congruenza delle attività con il presente codice etico. Ove il comitato etico rilevi da detta comunicazione l'effettuazione di un'attività in diretta concorrenza da quelle effettuate da AID può vietare in via definitiva lo svolgimento di suddetta attività; la carica sociale che non ottempera alla comunicazione di ostatività al proseguimento dell'attività è tenuta a dimettersi entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione del comitato etico.

Articolo 8.2. Tutti i soci si impegnano a non utilizzare, in forma diretta o indiretta, il nome o i simboli identificativi dell'AID per il perseguimento di finalità private personali, o comunque alle stesse riconducibili.

Sezione II RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 9. Rapporti con i fornitori

Articolo 9.1. I rapporti con i fornitori di beni e servizi devono essere improntati a principi di trasparenza, concorrenza, razionalità, imparzialità ed economicità e devono essere coerenti con gli altri principi statutari dell'AID.

Articolo 9.2. Nell'acquisizione di prodotti e servizi da parte dell'AID, inclusi quelli di consulenza e compresi i prodotti e servizi acquistati per essere resi ai terzi (sia associati che utenti), devono essere attentamente valutati tutti gli elementi costitutivi dell'offerta.

Articolo 9.3. L'AID non può acquistare beni e/o servizi da soggetti che possano determinare direttamente o indirettamente situazioni di incompatibilità ex art. 7.1 e in chi rivesta cariche sociali in seno all'Associazione.

Articolo 9.4. Salvo diverse e motivate ragioni, che il Consiglio direttivo deve espressamente specificare, la valutazione dei prodotti e dei servizi per un corrispettivo superiore a EUR 1500 (IVA esclusa) deve essere compiuta partendo da un panorama sufficientemente ampio di offerte, di regola almeno tre. La richiesta di offerta deve avere un contenuto identico per tutti gli offerenti individuati e deve contenere una sufficiente descrizione per consentire un'offerta adeguata allo scopo. Nel rispetto del principio della par condicio, ogni offerente deve essere messo in condizione di conoscere le informazioni a disposizione degli altri e ogni richiesta di informazione deve essere documentata e resa disponibile con la relativa risposta, nel rispetto del segreto commerciale, anche agli altri offerenti.

Articolo 9.5. La valutazione delle offerte deve tenere presente i seguenti parametri (non in ordine gerarchico):

- a) Prezzo;
- b) completezza dell'offerta;
- c) rispondenza dell'offerta alle richieste e alle esigenze manifestate;
- d) ricadute esterne positive (ad esempio: contribuzione ad enti no profit, riutilizzo di quanto realizzato da parte di soggetti esterni, in particolare enti e organizzazioni no profit, utilizzo di materiale in pubblico dominio o sotto condizioni di software e contenuti creativi liberi);
- f) rispetto di standard internazionali e/o utilizzo di standard e formati aperti;
- g) assenza di costi nascosti, di vincoli a lungo termine col fornitore per parti di ricambio, assistenza, aggiornamenti, modifiche, ampliamenti, materiale di consumo;
- h) qualità dei prodotti forniti, quantità ed estensione dei diritti immateriali trasferiti;
- i) sicurezza, ergonomia e facilità di utilizzo.

Articolo 9.6. Il presente articolo si applica al software commissionato e pagato da AID e realizzato "su misura" – inclusi i siti web, i motori e i server e tutte le componenti di backoffice. Il fornitore cede all'AID tutti i diritti esclusivi di sfruttamento economico sul software stesso, senza corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello formulato nell'offerta. Qualora il software in questione dovesse utilizzare o richiedere l'acquisizione di componenti ulteriori, hardware o software (ad esempio: librerie software, limitazioni hardware, software infrastrutturale e database), il fornitore è tenuto a dichiararlo espressamente nella propria offerta e ad indicare le condizioni necessarie per l'acquisizione al fine di valutare compiutamente il costo economico complessivo dell'offerta. È espressamente previsto che tale ultimo obbligo sia considerato automaticamente rispettato qualora le componenti software aggiuntive siano comunque disponibili sotto condizioni di licenza di "software libero" o "open source" (secondo la definizione di Free Software Foundation o di Open Source Initiative). In tal caso ad AID vengono comunque trasferiti i diritti sulle modifiche apportate a tali componenti, rispettando le licenze originarie. In ogni caso tutto il codice sorgente realizzato deve essere consegnato ad AID.

Gli stessi principi e regole si applicano – salvi gli opportuni adattamenti – a chi fornisce loghi, disegni, materiale letterario, manualistica, opere dell'intelletto in genere.

Articolo 9.6-bis. Poiché una funzione dell'AID è la diffusione della conoscenza circa le tematiche associative, i fornitori dovranno dichiarare di accettare che tutti i

documenti e le informazioni comunque forniti e diffusi dall'AID dovranno poter essere resi disponibili sempre anche in "formati aperti". Per "formato aperto" si intende un formato digitale standard, la documentazione sia disponibile liberamente o a un costo simbolico, che sia sviluppato in modo aperto, che sia supportato da più di un produttore indipendente, per il cui utilizzo o produzione non sia necessario utilizzare una piattaforma proprietaria o di un produttore specifico e che non discrimini per le scelte di software e hardware dell'utente.

Articolo 9.7. Ogni offerta deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Codice Etico;
- b) una dichiarazione di indipendenza secondo il modello in vigore approvato dal Comitato etico;
- c) una dichiarazione che non sussistono costi nascosti;
- d) una descrizione completa dell'oggetto dell'offerta e delle principali condizioni contrattuali, le quali dovranno a pena di inammissibilità contenere una clausola risolutiva espressa nel caso di falsità, anche in caso di colpa grave, della Dichiarazione di Indipendenza e dell'assenza di costi nascosti;
- e) una previsione la meno approssimativa possibile dei ragionevoli costi di manutenzione e gestione, se applicabili;
- f) i tempi di consegna e le principali forniture richieste ad AID, se applicabili.

Nel caso in cui siano stati omessi uno o più dei contenuti dell'offerta suddetti, ma risulti evidente che non c'è un'omissione in mala fede e non ci siano eventuali gravi ritardi, il soggetto in difetto può essere invitato a regolarizzare l'offerta deficitaria.

Articolo 9.8. Chi formula l'offerta non può avere rapporti di cointeressenza, comunanza, associazione, o rapporti economici (come fornitura, agenzia, mediazione, consulenza) o politici di qualsiasi genere con chi ricopre cariche sociali nell'AID. Anche qualora in via del tutto eccezionale si deroghi a tale regola, per specifici e ragionevoli motivi, l'esistenza di ogni tipo di rapporto con gli offerenti deve essere preventivamente menzionata in termini chiari per poterne valutare le conseguenze, e deve sempre essere sentito il parere del Comitato Etico.

Articolo 10. Accesso ai fondi, finanziamenti e altre agevolazioni

Articolo 10.1. Il presente articolo specifica alcune norme in esecuzione del principio di cui all'art. [3.1](#) e [3.2](#).

Articolo 10.2. Nessun socio, a nessun livello, nell'ambito di attività che possano comunque coinvolgere l'AID direttamente o indirettamente, dovrà dare o promettere utilità, o ricevere utilità di alcun tipo, anche non economico, per ottenere o fornire contributi economici, finanziamenti, agevolazioni, permessi, autorizzazioni, convenzioni, nonché per mantenere le stesse o ottenerne l'approvazione a consuntivo. Dette situazioni dovranno essere rispettivamente ottenute e concesse, tramite gli organi competenti dell'AID, solo in base al merito del beneficiario connesso alla sua attività e alla sua eticità.

Articolo 10.3. Fermi restando i principi in merito alla rappresentanza e alla costituzione dei vincoli in capo all'AID, tramite gli organi competenti dell'Associazione, di ogni attività diretta ad ottenere o promettere qualsiasi utilità o vantaggio come quelli indicati nel punto precedente, dovrà essere data immediata notizia al Consiglio Direttivo di qualsiasi contatto che possa recare un vantaggio e/o utilità all'AID, per un controvalore indicativo uguale o superiore a EUR 250. Ogni contatto, a qualunque livello, dovrà essere ispirato a principi di

trasparenza, eticità, non discriminazione, legalità, onestà. Ogni informazione fornita dovrà essere in modo ragionevole aggiornata al mutare delle condizioni rilevanti.

MODALITA' DI CONTROLLO

Articolo 11. Obbligo di accettazione del Codice Etico

Articolo 11.1. Ogni socio dell'AID prende visione del presente Codice Etico e dichiara di accettarne il contenuto, impegnandosi a non ostacolare in nessun modo gli organi preposti alle attività di controllo per la salvaguardia della sua effettività.

Articolo 12. Comitato Etico ("Comitato")

Articolo 12.1. L'Assemblea dei soci elegge un comitato etico di tre persone (più due supplenti) con funzioni di garanzia per l'effettivo rispetto da parte della Associazione e dei soci dei principi del codice etico.

Articolo 12.2. Il Comitato Etico rimane in carica tre anni, ed i suoi componenti sono liberamente rieleggibili. I membri del comitato etico vengono eletti direttamente dall'assemblea dei soci all'interno della lista dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità a ricoprire la carica.

Per garantire la totale indipendenza del suo operato i membri del Comitato non possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione o del Collegio dei Probiviri.

Articolo 12.3. I membri del Comitato sono anch'essi tenuti al dovere di indipendenza e debbono astenersi dal partecipare alle istruttorie e alle valutazioni in cui siano in conflitto di interessi, nel qual caso subentrano i membri supplenti. I membri del Comitato non possono essere ricusati, ma situazioni di incompatibilità possono essere segnalate e il membro la cui indipendenza viene messa in dubbio non partecipa alla valutazione circa la fondatezza della segnalazione.

Articolo 13. Istruttoria

Articolo 13.1. Ai fini dello svolgimento della propria funzione di controllo il Comitato Etico può chiedere a propria discrezione al Consiglio Direttivo, notizie e documenti in merito ad una o più attività svolte da AID, ovvero a progetti che si intendono realizzare. Può essere delegato all'istruttoria un membro del Comitato.

Articolo 13.2. Nell'ambito della propria attività di controllo il Comitato:

- a) raccoglie le segnalazioni che gli pervengono, compiendo una istruttoria interna;
- b) sottopone al Consiglio direttivo le proposte di sanzione nei casi in cui ritiene fondate le contestazioni di infrazione al presente Codice;
- c) esprime pareri consultivi e preventivi sulle materie regolate dal presente codice ove richiestone dal Consiglio direttivo o da singoli soci.

Articolo 14. Modifiche

Articolo 14.1. Il Comitato Etico può in ogni momento proporre al Consiglio direttivo, per la presentazione all'assemblea dei soci, le modifiche e le integrazioni al presente Codice Etico che reputa più consone ai fini dell'AID

Articolo 15. Competenza per la valutazione di conflitti di interesse

Articolo 15.1. Al Comitato Etico spetta il compito di valutare l'effettiva e concreta esistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi al fine di evitare che chiunque tra i soci o collaboratori di AID possa trarre indebito vantaggio personale.

Articolo 16. Proposta di sanzioni

Articolo 16.1. Il Comitato Etico, espletata l'istruttoria di sua competenza, ne comunica gli esiti al Consiglio Direttivo e al socio interessato. Ove lo ritenga opportuno, propone l'adozione di una sanzione.

Articolo 16.2. I provvedimenti sanzionatori, nel caso di accertate violazioni del presente Codice Etico, in ordine crescente, sono

- a) avvertimento formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento;
- b) sospensione associativa per un termine massimo di sei mesi;
- c) espulsione dall'Associazione.

Ogni sanzione proposta dal Comitato Etico è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La decisione di irrogazione della sanzione è comunicata all'interessato entro 15 giorni da parte della segreteria.

Articolo 16.3. Contro la decisione di cui al punto 16.2 può esser presentato ricorso al Collegio dei Probiviri, nel domicilio presso la sede dell'Associazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della segreteria.

Articolo 16.4. Il Collegio dei Probiviri, assunte eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie anche alla luce del contenuto del ricorso, delibera entro 60 giorni, e comunica la decisione con la massima tempestività all'interessato ed al Consiglio Direttivo.

Articolo 17. Norma transitoria

Articolo 17.1. Il presente Codice entra in vigore dalla sua approvazione.

Articolo 17.2. Per quanto riguarda lo status delle cariche elettive, le norme rilevanti si applicano a partire dalla data più vicina tra la scadenza della carica stessa e il 31 dicembre 2012.